

OGGETTO: NOVITÀ DAL 2020 NELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

Con effetti dal 1° gennaio 2020 (Art. 138 della Direttiva 2006/112/CE - Direttiva comunitaria 2018/1910/UE - Regolamento UE 282/2011) chi opera con paesi dell'Unione Europea è chiamato ad eseguire verifiche costanti sulla regolarità della posizione del proprio interlocutore estero e ad organizzare la propria struttura per poter fornire la prova dell'avvenuta cessione comunitaria.

VERIFICA DEL REGOLARE STATUS DI SOGGETTO PASSIVO IVA DELL'OPERATORE COMUNITARIO CONTROPARTE IN UN'OPERAZIONE COMMERCIALE

Dal 2020 l'applicazione del regime di non imponibilità IVA alle cessioni intracomunitarie viene subordinata all'esistenza e alla validità del codice identificativo del cessionario, composto dal codice ISO del Paese membro e dal numero di partita IVA attribuito dalla sua Amministrazione Finanziaria.

Solo la verifica di tale numero identificativo consente al cedente nazionale di qualificare la controparte Ue come soggetto passivo d'imposta, con garanzia della tassazione nel Paese di destinazione dei beni ceduti.

Dal punto di vista operativo, il cedente nazionale dovrà ottenere dal cessionario estero il relativo codice utilizzabile per l'operazione comunitaria e verificare, **per ogni transazione**, se lo stesso esiste nella banca dati VIES (art. 138 della Direttiva 2006/112/CE), disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, e tenere copia dell'esito dell'avvenuta verifica.

Il mancato adempimento di questa procedura porterà all'applicazione di sanzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate e/o dell'Agenzia delle Dogane.

LA NUOVA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

L'art. 138, par. 1, della Direttiva 2006/112/CE, così come risultante dalle modifiche applicabili dall'1.1.2020, stabilisce la "esenzione" dall'IVA (non imponibilità IVA, secondo le disposizioni nazionali) in favore delle cessioni di beni spediti o trasportati, fuori del territorio nazionale, ma nell'Unione Europea, dal venditore, dall'acquirente o per loro conto, in presenza delle seguenti condizioni:

- i beni sono ceduti ad un altro soggetto passivo, o ad un ente non soggetto passivo, che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio;
- il soggetto passivo o un ente non soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini dell'IVA in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio e ha comunicato al cedente tale numero di identificazione IVA.

Il regime di "esenzione dall'IVA" non si applica qualora il cedente:

- non abbia rispettato l'obbligo di presentare gli elenchi riepilogativi (c.d. "INTRASTAT") riferiti a tale cessione oppure nel caso in cui l'elenco riepilogativo presentato non riporti le corrette informazioni riguardanti tale cessione.

PROVA DELL'AVVENUTO INVIO ALL'ESTERO DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE

Il nuovo art. 45-bis del Regolamento UE 282/2011 introduce una presunzione relativa al trasporto, o spedizione, dei beni da uno Stato membro ad un altro Stato o territorio della Comunità, con riferimento al regime di esenzione (non imponibilità IVA) proprio delle cessioni intracomunitarie di cui all'art. 138 della direttiva 2006/112/CE.

Presunzioni

A norma dell'art. 45-bis, par. 1, del Regolamento UE 282/2011, si presume che i beni siano stati spediti o trasportati in un altro Stato membro della UE, in uno dei casi seguenti:

- il venditore certifica che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto ed il venditore è in possesso di almeno **due** degli *elementi di prova non contraddittori* individuati alla "lettera A" del Regolamento medesimo, rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente;
- il venditore è in possesso di uno qualsiasi dei singoli elementi individuati dal Regolamento ("lettera A"), in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contraddittori anch'essi individuati dal Regolamento (alla "lettera B"), che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente;
- il venditore è in possesso di:
 - una dichiarazione scritta dall'acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall'acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni; tale dichiarazione scritta indica:
 - la data di rilascio;
 - il nome e l'indirizzo dell'acquirente;
 - la quantità e la natura dei beni;
 - la data e il luogo di arrivo dei beni (nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto);
 - l'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente;
 - almeno due degli elementi di prova non contraddittori ("lettera A"), rilasciati da due diverse parti e che siano indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente, o uno qualsiasi dei singoli elementi individuati dal Regolamento ("lettera A") in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contraddittori ("lettera B"), che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente.

La **dichiarazione scritta**, rilasciata dall'acquirente al fornitore, deve essere **rilasciata entro il decimo giorno del mese successivo** alla cessione intracomunitaria.

ELEMENTI DI PROVA NON CONTRADDITTORI

lettera "a"

L'art. 45-bis, par. 3, del Regolamento UE 282/2011 individua, come elementi di prova della spedizione o del trasporto, i vari documenti relativi al trasporto o alla spedizione.

Si tratta, a titolo esemplificativo:

- del documento di trasporto;
- della lettera CMR firmata;

- della polizza di carico;
- della fattura relativa al trasporto aereo;
- della fattura emessa dallo spedizioniere.

lettera “b”

Gli ulteriori elementi di prova non contraddittori, di cui all’art. 45-bis, par. 3, del Regolamento UE 282/2011, sono rappresentati dai documenti seguenti:

- la polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
- i documenti ufficiali rilasciati da una pubblica Autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
- la ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione, che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

ELEMENTI DI PROVA NON CONTRADDITTORI

Le disposizioni contenute nella Direttiva 2018/1910/UE non sono state ancora recepite dall’ordinamento italiano, né è attualmente prevista una delega al Governo al riguardo.

Tali disposizioni, aventi efficacia dall’1.1.2020, si ritengono applicabili, anche a livello nazionale, in ragione del principio di efficacia diretta delle direttive comunitarie, qualora la norma sia chiara, precisa e incondizionata non richiedendo, pertanto, misure di recepimento nazionale.

In una situazione analoga (recepimento dell’art. 2 della Direttiva 2008/8/CE in materia di territorialità IVA delle prestazioni di servizi), la circolare dell’Agenzia delle Entrate 31.12.2009 n. 58 aveva infatti precisato che alcune delle disposizioni della Direttiva in corso di recepimento erano *“sufficientemente dettagliate e tali da consentirne la diretta applicazione almeno per ciò che riguarda le regole generali”*.

A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna
www.consulentiassociati.ra.it

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.